FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14 CASELLA POSTALE 2450

<u>TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI</u>

COMUNICATO UFFICIALE N.2/TFN – SEZ. TESS. (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 10 novembre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Giovanni Carrieri, Avv. Massimo Garzilli, Avv. Gaetano Tornatore, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

1) RECLAMO N. 008 DEL SIG. FASOLI FEDERICO (08.05.1994 MATR. FIGC 4033671) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MANCATO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF DALLA SOCIETA' AC CINISELLESE ASD (C.R. LOMBARDIA).

Il Tribunale accoglie il reclamo del sig. Fasoli Federico e dichiara, lo stesso, svincolato ex art. 109 NOIF dalla società AC Cinisellese.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO N.12 DELLA SOCIETA' POL. D. RIONE MAZZINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 108 NOIF ADOTTATO DAL C.R. CAMPANIA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE DE FEO JOHN (13.09.1990 MATR. FIGC 4280130).

Il Tribunale respinge il reclamo della società Pol. D. Rione Mazzini. Revoca ogni altro provvedimento confermando lo svincolo ex art. 108 NOIF del calciatore De Feo John.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21, C.G.S., trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO N.19 DELLA SOCIETA' POL. D. RIONE MAZZINI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO EX ART. 108 NOIF ADOTTATO DAL C.R. CAMPANIA NEI CONFRONTI DEL CALCIATORE DELLA VECCHIA FABRIZIO (24.01.1992 MATR. FIGC 4139518).

Il Tribunale respinge il reclamo della società Pol. D. Rione Mazzini. Revoca ogni altro provvedimento confermando lo svincolo ex art. 108 NOIF del calciatore Della Vecchia Fabrizio.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21, C.G.S., trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICHIESTA DI GIUDIZIO N. 013 DEL C.R. LAZIO IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI BERARDINO MATTEO (17.01.1995 MATR. FIGC 5144567).

Il Tribunale esprimendosi sulla richiesta di giudizio del C.R. Lazio dichiara valido il tesseramento del calciatore Di Berardino Matteo in favore della società A.P.D. CAERE.

5) RECLAMO N. 017 DELLA SOCIETA' TERNANA CALCIO AVVERSO IL MANCATO RINNOVO DELLA DEROGA AL TESSERAMENTO EX ART. 40, COMMA 3 BIS, NOIF, DEL CALCIATORE CARNICELLI ALESSANDRO (09.09.1999 MATR. FIGC 5839299).

Il Tribunale respinge il reclamo della società Ternana Calcio. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

> IL PRESIDENTE Guido Valori

Pubblicato in Roma il 11 novembre 2014

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE
Carlo Tavecchio